

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il D.P. Reg. n. 731 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione ha conferito all'Ing. Alberto Pulizzi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo RURale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n° 33 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha individuato e determinato il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P), esteso Ettari 2.409.161,20, ed il relativo territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per una superficie di Ettari 844.248,9, pari al 35,0% del TASP, e pertanto superiore al 20,0 % previsto dalla L.R.33/97, come modificata dalla L.R. 19/2011;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha individuato gli Ambiti Territoriali di Caccia;

CONSIDERATO, inoltre, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha definito l'indice medio regionale di densità venatoria, il cui valore è pari a 0,020 cacciatore/ettaro, corrispondente a 51,2 ettari/cacciatore;

CONSIDERATO, infine, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha definito l'indice massimo di densità venatoria per ambito territoriale di caccia (I.D.V.E.) pari a 0,0308, quale prodotto fra l'indice medio di densità venatoria e il coefficiente 1.54;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.22, comma 5, lettera “a” della citata L.R. 33/97 “*il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza*”;

RITENUTO, giusto quanto previsto dal comma 5, lettera “b” del citato art. 22 della L.R. 33/97, di dovere determinare e rendere noto, per l'annata venatoria 2025-2026, sulla scorta di quanto previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio e dei dati forniti dai Servizi per il Territorio Unità Operative n. 1 – Affari generali e Coordinamento delle Attività finanziarie – Ripartizioni Faunistico Venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per la stagione venatoria 2025-2026 l'indice massimo di densità venatoria per ATC è 0,0308 cacciatore/ettaro, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore.

Art. 3

Per la stagione venatoria 2025-2026 il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito come di seguito indicato:

Ambito territoriale di caccia ATC	Numero potenziale cacciatori per ATC calcolato in base all'indice max di densità venatoria	Numero di cacciatori residenti che hanno ritirato il tesserino venatorio nell'ambito territoriale di caccia anno 2024	Cacciatori ammissibili per singolo ATC	Cacciatori regionali ammissibili per singolo ATC 90 %	Cacciatori extra-regionali ammissibili per singolo ATC 10%
AG1	2.798	1.017	1.781	1.602	179
AG2	3.767	1.445	2.322	2.090	232
AG3	7	56	0	0	0
CL1	2.261	757	1.504	1.354	150
CL2	2.205	877	1.328	1.195	133
CT1	4.423	4.776	0	0	0

CT2	1.599	546	1.053	948	105
EN1	2.943	580	2.363	2.127	236
EN2	2.600	430	2.170	1.953	217
ME1	1.377	564	809	728	81
ME2	3.363	4.762	0	0	0
ME3	81	103	0	0	0
PA1	4.516	2.970	1.546	1.391	155
PA2	4.247	1.042	3.205	2.884	321
PA3	8	13	0	0	0
RG1	2.293	864	1.429	1.286	143
RG2	1.165	636	529	476	53
SR1	1.831	881	950	855	95
SR2	2.108	868	929	836	93
TP1	1.893	786	1.107	996	111
TP2	2.634	2.045	589	530	59
TP3	21	45	0	0	0
TP4	26	28	0	0	0
TOTALE	48.166	26.091	-----	-----	-----

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 30.04.2025

Il Dirigente del Servizio
Roberta Paci

ROBERTA PACI Firmato digitalmente da
ROBERTA PACI
Data: 2025.04.30 17:33:58 +02'00'

Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi



ALBERTO PULIZZI
REGIONE SICILIANA
30.04.2025 18:28:55
GMT+02:00